

Con la sentenza n.1568 del 14 febbraio 1995 la Corte di Cassazione è intervenuta, a sezioni unite, per risolvere in via interpretativa la contraddittorietà contenuta nell'art 7 della L. 11 novembre 1983, n. 638 per il pensionamento di anzianità degli operai agricoli addetti - dopo aver specificato che il requisito minimo di contribuzione annua (pari a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa) è necessario anche per la pensione di anzianità - dispone che, per tale pensione, il requisito minimo di contribuzione complessiva resta fissato in 5.460 giornate (anziché 9.450, cioè 270x35).

La perplessità nasce proprio dal concorso dei due requisiti previsti (di contribuzione annua e di contribuzione complessiva) nonché dal problema relativo alla applicabilità del meccanismo di rivalutazione ai contributi figurativi per indennità ordinaria di disoccupazione e per malattia concernenti periodi anteriori al 1° gennaio 1984 per il perfezionamento di (ciascuno) dei requisiti stessi.

La ambiguità e probabilmente inesatta formulazione delle norme ha spinto la Corte a porre un punto fermo alle diverse interpretazioni date nel tempo in sede giurisprudenziale affermando che «ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità in favore degli operai agricoli, il requisito contributivo è costituito non solo dal requisito di contribuzione complessiva (pari a 5.460 contributi giornalieri per l'intero periodo, quantomeno trentacinquennale, di iscrizione agli elenchi nominativi di categoria) ma anche del requisito minimo di contribuzione annua (pari a 270 contributi giornalieri, per ciascuno degli anni di iscrizione) formato anche dai contributi figurativi».

Nonostante questa conclusione dubitiamo che l'intento di razionalizzare il sistema e di contenere la spesa pubblica in materia di pensione agli operai agricoli, che il legislatore si proponeva con la legge citata, sia stato realizzato appieno. Infatti la razionalizzazione del sistema si è risolta con la sola abolizione delle disposizioni che differenziano il requisito degli agricoli in funzione del sesso e dell'età (uomo/donna/ragazzo) e della qualifica professionale (operaio eccezionale e non) imponendo per tutti 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa come requisito minimo di contribuzione annua.

Il secondo obiettivo, cioè il contenimento della spesa, viene invece raggiunto attraverso una rischiosa interpretazione della norma che realizza il «notevole inasprimento» del requisito di accesso (sentenza Corte di Cassazione n. 4978 del

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori
RUBRICA CURATA DA
Nino Ruffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore;
Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil;
Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario;
Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino;
Ireneo Nicolai, avvocato Cdl di Milano; Severo Nigro, avvocato Cdl di Roma

Contraddizioni non ancora risolte
Cassazione, riforma
e pensioni di anzianità

SILVANO TOPPI

10.12.92/28.4.93), voluto dal legislatore, affermando che la contribuzione annua non inferiore a 270 giornate (anche se temperata dal computo in questo «tetto» dei contributi figurativi di malattia e di disoccupazione) è un requisito essenziale per ottenere la pensione di anzianità. Con il risultato che d'ora in avanti sarà più difficile per questi

lavoratori raggiungere il pensionamento di anzianità.

Quanto al meccanismo di rivalutazione esso è stato introdotto da una parte a salvaguardia di situazioni consolidate che riguardano coloro che anno perfezionato il requisito contributivo prima del 1° gennaio 1984 e dall'altra per non ledere le aspettative degli agricoli

prossimi alla pensione. Secondo il dettato della Corte la rivalutazione opera esclusivamente sul complesso dei contributi (effettivi e figurativi) al fine del perfezionamento del requisito minimo (270 giornate) di contribuzione annua. Non è invece richiesta alcuna rivalutazione per quanto riguarda la sussistenza dell'altro requisito (di 5.460 contributi giornalieri) - sempre con riferimento al periodo anteriore al 1.1.84 - in quanto nessuna modifica è stata introdotta dalla legge n. 638 rispetto al regime giuridico precedente che già considera pari a 156 le 104 e le 70 giornate di lavoro per anno agrario prestate nelle categorie lavorative.

Alla Suprema Corte, infatti, non è sembrata sostenibile la tesi secondo la quale il requisito del 270 contributi giornalieri sarebbe stato stabilito per le sole pensioni di vecchiaia e invalidità degli stessi operai agricoli mentre per la pensione di anzianità basterebbe il requisito delle 156 giornate in contribuzione effettiva per ottenere la pensione poiché, in tal caso, la rivalutazione dei contributi ante 1984 avrebbe prodotto, tra l'altro, l'effetto indesiderato di rendere titolari del diritto coloro che non lo erano nel regime giuridico precedente facendo pesare l'onere finanziario sull'Inps.

Neppure convincenti sono apparse le motivazioni, contenute in altre sentenze, secondo le quali la riconosciuta necessità del requisito minimo di contribuzione annua di 270 contributi anche nel caso delle pensioni di anzianità diversamente da quanto sostenuto in precedenza comporterebbe la soppressione del requisito dei 35 anni di contribuzione (fermo restando quello del 35 anni di iscrizione) avendo disposto la norma che il tetto contributivo «resta fissato» a 5.460 giornate (156x35) anziché a 9.450 (270x35), con la conseguenza che le 270 giornate annue potrebbero non sussistere per tutti i 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi. Né infine è sembrato giuridicamente plausibile inserire il computo dei contributi figurativi di malattia e di disoccupazione nel calcolo della pensione di anzianità perché questa «riduzione» avrebbe modificato i tratti caratteristici di questo istituto nel quale tali agevolazioni non sono previste.

La conclusione che ci sembra di poter trarre è che, nonostante l'autorevole sforzo interpretativo della Suprema Corte, le contraddittorietà contenute nell'art. 7 della legge n. 638 non siano state ancora risolte interamente. Appare quindi opportuno e necessario un intervento chiarificatore del legislatore che potrà avvenire all'interno della delega al governo contenuta nell'art. 20 del disegno di legge di riforma del sistema pensionistico.

Non bisogna
arroccarsi,
bisogna
discutere

RUBRICA CURATA DA:
Rita Cavaterra; Ottavio Di Loreto
Angelo Mazzieri; Nicola Trisci

Vorrei sollevare delle perplessità sulla bontà dell'accordo tra il ministro Diwi e le Confederazioni sindacali, in materia di riforma pensionistica.

Due sono i punti che sollevo, e sono questi: le pensioni di invalidità subiranno uno slittamento, ed io, titolare di un assegno di invalidità quest'altro anno in marzo devo rifare la domanda per ottenerlo per la terza volta e così mi sarebbe assegnato per sempre. La mia invalidità si è cronicizzata e a rigor di logica avrei diritto ad un rinnovo dell'assegno; ma con quali criteri mi valuteranno? Proprio in base a questa nuova riforma?

Il secondo punto è che i giovani dovranno andare in pensione a 65 anni, dopo aver maturato quarant'anni di lavoro.

È difficilissimo maturare quarant'anni di contributi. Un lavoratore può ammalarsi, può, durante il corso della vita, passare alcuni anni non lavorando per necessità familiari, perché non trova lavoro, perché viene licenziato, perché la ditta dove lavora può chiudere. Il fatto che negli altri paesi europei si lavori fino a 65 anni non vuol dire che questa sia una buona cosa. A volte si ha difficoltà a trovare il primo lavoro, e intanto i mesi, gli anni passano e non si maturano contributi.

Sono convinta che era necessaria una riforma, ma, malgrado i toni enfatici di alcuni articoli che ho letto su l'Unità sulla bontà di questo accordo, io dissento e sono più sulle posizioni di Rifondazione comunista. (Tutto ciò che ho detto va valutato cercando di capire che io parlo un po' da ignorante). Vorrei quindi ricredermi.

Ho preferito esprimere queste considerazioni all'Unità piuttosto che arroccarmi in una posizione assolutamente negativa. I lavoratori si sono espressi nel referendum del 30-31 maggio e 1° giugno. Perché altri lavoratori non esprimono i loro dubbi in questa rubrica? Non bisogna dividersi ed arroccarsi, bisogna discutere.

Cosetta Degli Esposti
Bologna

Il rigore nell'accertamento della invalidità da parte dell'Inps riteniamo che ci sia sempre stato e continuerà a esserci. Con l'intesa sulla riforma del sistema pensionistico non sono stati modificati i criteri oggi vigenti. Se l'invalidità c'è, sarà senz'altro riconosciuta. Nel disegno di legge del governo è prevista una delega (articolo 25) per il riordino del sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità ed invalidità civile e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Tale auspicabile riordino non può, di per sé, negare la invalidità

PREVIDENZA

Domande
e risposte

RUBRICA CURATA DA:
Rita Cavaterra; Ottavio Di Loreto
Angelo Mazzieri; Nicola Trisci

quando effettivamente c'è.

Per quanto riguarda l'osservazione relativa ai nuovi requisiti per il diritto alla pensione, precisiamo che:

- con la riforma realizzata dal governo presieduto dall'onorevole Amato e recepita nel decreto legislativo n. 503/92, a regime si potrà accedere alla pensione di vecchiaia all'età di 60 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini a condizione che possano far vedere una anzianità contributiva non inferiore a 20 anni;

- con l'intesa raggiunta tra le confederazioni sindacali e il governo, e recepita nel disegno di legge che il governo ha presentato alla Camera dei deputati, si potrà accedere alla pensione tra il 57° e il 65° anno di età e con una anzianità contributiva non inferiore a 5 anni a condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a una determinata cifra che il governo ha fissato in lire 570.000 circa mensili (valuta 1996). Qualora l'importo a calcolo non raggiunge tale cifra la pensione sarà comunque liquidata all'età di 65 anni. Il limite di 57 anni può essere ridotto di un anno a seguito di attività usurante e per maternità oppure, per gli stessi eventi, può essere aumentato l'importo della pensione.

Il limite di 40 anni di contribuzione è richiesto per accedere alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica (ossia, prima del compimento del 57° anno di età) e per avere calcolato la pensione con il coefficiente relativo all'età di 62 anni se la pensione viene richiesta prima di avere compiuto tale età.

Chi sono
gli esclusi
dal blocco
delle pensioni

Ho 51 anni compiuti a febbraio '95, con 35 anni di lavoro scaduti a dicembre 1994. Per avere la pensione entro tale data come era previsto, ho dovuto pagare all'Inps circa 5.300.000 in quanto, pur avendo lavorato, la ditta allora non mi aveva versato regolarmente i contributi, per cui mi mancavano 3 mesi di contribuzione che ho dovuto pagare a luglio '94 per mettermi in regola.

Oggi non solo la beffa, ma l'inganno: non solo non sono potuto andare in pensione a dicembre come previsto, ma ho anche rimosso tale cifra, che per me è moltissimo

e che avrei potuto evitare dal momento che oggi non sono potuto andare in pensione. Chi mi rimborsa oggi?

Il segretario della Cgil Cofferati, aveva promesso che non intendeva fare sconti neppure al governo Diwi, come stanno le cose in realtà? Non credete che essendo diverse persone che come me hanno pagato, non si debba fare ricorso al Tar? Credo sia doveroso da parte del sindacato tenere in considerazione anche questi spiacevoli inconvenienti e, considerare che almeno per queste persone ci sia la possibilità di andare in pensione o altrimenti la restituzione del denaro versato, che a quel punto non aveva senso versare.

In queste condizioni siamo in tanti e vorremmo votare serenamente, visto anche che siamo scesi in piazza proprio per difendere i diritti acquisiti. Forse sia i politici che i sindacati vivono dimensioni diverse da quelle del lavoratore e sottovalutano costantemente l'intelligenza del cittadino che è maturo e che comprende molto bene le sottigliezze della politica.

Certo che risponderete a questa mia, colgo l'occasione per ben distintamente salutare. È importante per me avere una risposta scritta a stretto giro di posta.

Maurizio Bollatrocchio
Navacchio (Pisa)

Con il decreto legge 26 novembre 1994, n° 564, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 28 novembre 1994, dal blocco delle pensioni di anzianità furono esclusi, tra l'altro, ... i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994... (articolo 1, comma 4, lettera d). La stessa esclusione è stata ricompresa nell'articolo 13, comma 4, lettera c) della legge n. 724/94 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1995). Pertanto, il diritto a pensione sussiste dal 1° giorno del mese successivo a quello di completamento dei 35 anni di contribuzione (fermo restando il rispetto delle «finesse» introdotte con il decreto legge n. 384/92 e modificate con la legge n. 537/93 che, nel caso specifico, fissano la decorrenza della pensione a partire dal 1° gennaio 1995).

Le decorrenze
esatte

Nella rubrica «Previdenza» di lunedì 5 giugno 1995, alcune delle date di decorrenza delle pensioni sono errate (a causa della interferenza elettronica):

- la decorrenza per coloro che al 28 settembre 1994 avevano fra i 36 e i 31 anni di contribuzione, è il 1° gennaio 1996 (e non il 1° luglio 1995);


- la decorrenza per coloro che hanno maturato il requisito contributivo entro il 31 dicembre 1995 è il 1° luglio 1996 (e non il 1° luglio 1997).

ORIENTE ROSSO
VIAGGIO IN CINA E VIETNAM

MINIMO 15 PARTECIPANTI
Partenza: da Roma il 12 agosto e 2 settembre
Trasporto: con volo di linea
Durata del viaggio: 19 giorni (18 notti)
Quota di partecipazione: L. 5.900.000.
Supplemento partenza da Bologna e Milano lire 150.000
Itinerario:
Italia/Hong Kong-Pechino-Guilin-Nanning (Chongzou)-Huehnan (Ningming-Langson)-Hanoi-Halong (Denang)-Hue-Ho Chi Minh Ville-Hong Kong/Italia.
La quota comprende:
volo a/r, le assistenze aeroportuali, i visti consolari, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minori, la pensione completa in Cina (le cene in albergo) e in Vietnam, la prima colazione a Hong Kong, tutte le visite previste dal programma, l'assistenza di guide locali cinesi e vietnamite, un accompagnatore dall'Italia.

IN CINA
LUNGO LA VIA DELLA SETA

MINIMO 15 PARTECIPANTI
Partenza: da Milano e da Roma il 5 luglio - 2 agosto - 6 settembre
Trasporto con volo di linea
Durata del viaggio: 18 giorni (16 notti)
Quota di partecipazione: luglio, lire 4.490.000 - agosto, lire 4.790.000 - settembre, lire 4.620.000.
Itinerario:
Italia/Pechino-Urumqi-Turfan-Liuyuan-Dunhuang-Xining-Tiansui-Xian-Pechino/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, il visto consolare, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minori, la pensione completa (le cene in albergo), tutte le visite previste dal programma, l'assistenza di guide locali cinesi e un accompagnatore dall'Italia.



l'Unità
L'AGENZIA
DI VIAGGI
DEL QUOTIDIANO
vacanze

MILANO
VIA F. CASATI, 32
Telefono
(02) 87.04.810-44
Fax (02) 67.04.522
Telex 335257

VIAGGIO
IN
VIETNAM

MINIMO 15 PARTECIPANTI
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, il visto consolare, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minori, la pensione completa in Vietnam, la prima colazione e un pranzo a Hong Kong, tutte le visite previste dal programma, l'assistenza di guide locali vietnamite e un accompagnatore dall'Italia.
Partenza:
da Roma il 12 aprile - 28 giugno - 26 luglio - 3 agosto e 6 settembre.
Trasporto con volo di linea
Durata del viaggio:
15 giorni (12 notti)
Quota di partecipazione:
lire 5.200.000
Itinerario:
Italia/Hong Kong-Ho Chi Minh Ville - Nha Trang - Quy Nhon - Hanoi - Danang - Hue - Halong - Hanoi - Hong Kong/Italia.

in collaborazione con **KLM**
IL PERÙ. LA COSTA,
LA SIERRA E LE CIVILTÀ
PRECOLOMBIANE

MINIMO 15 PARTECIPANTI
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e seconda categoria superiore, la mezza pensione (due giorni con la prima colazione), tutte le visite previste dal programma, gli ingressi ai musei e alle aree archeologiche, l'assistenza di guide locali peruviane, un accompagnatore dall'Italia.
Partenza:
da Milano e da Roma il 9 agosto.
Trasporto con volo di linea
Durata del viaggio:
16 giorni (14 notti)
Quota di partecipazione:
lire 5.160.000
Itinerario:
Italia/Lima (via Amsterdam) - Trujillo-Chiclayo-Cusco - Chinceros-Ollantaytambo-Machu Picchu-Cusco-Arequipa-Nasca-Paracas-Lima/Italia.

VIAGGIO NELLA
CINA
DELLE GRANDI CITTÀ

MINIMO 15 PARTECIPANTI
La quota comprende: volo a/r, il visto consolare, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria, la pensione completa, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia e l'assistenza di guide locali cinesi.
Partenza: da Milano e da Roma il 23 agosto.
Trasporto con volo di linea
Durata del viaggio:
15 giorni (13 notti)
Quota di partecipazione:
lire 3.980.000
Itinerario:
Italia/Pechino-Hangzhou-Suzhou-Shanghai-Nanchino-Xian-Pechino/Italia.

DA PALMYRA A PETRA.
Viaggio in Siria e Giordania

MINIMO 15 PARTECIPANTI
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i visti consolari, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria, la mezza pensione, tutte le visite previste dal programma, l'assistenza di guide locali siriane e giordane, un accompagnatore dall'Italia.
Trasporto con volo di linea
Partenza: da Roma il 3 agosto, 7 settembre e 12 ottobre.
Durata del viaggio: 15 giorni (14 notti)
Quota di partecipazione: lire 3.500.000.
Supplemento partenza da Bologna lire 200.000
Itinerario:
Italia/Damasco (Karak dei Cavalieri) Latakia (Ugarit - San Simeone)-Aleppo (Ebla)-Palmyra-Damasco-Amman-Petra (WadiRum)-Aqaba-Amman/Italia.

VIAGGIO IN AUSTRALIA

MINIMO 15 PARTECIPANTI
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, il visto consolare, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi a 4 e 5 stelle, la mezza pensione, tre giorni in pensione completa, tutte le visite previste dal programma, l'ingresso ai parchi, l'assistenza di guide locali australiane, un accompagnatore dall'Italia.
Partenza:
da Roma il 9 luglio
Trasporto con volo di linea.
Durata del viaggio:
15 giorni (11 notti)
Quota di partecipazione:
luglio lire 6.620.000
Itinerario:
Italia/Darwin-Sydney-Ayers Rock-Alice Springs-Darwin (Parco nazionale del Kakadu) (Frume Adelaide) - Cairns (Kuranda) - Denpasar/Italia.